

235.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	9248	Doc. II, n. 15:	
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	9247	(Testo proposto)	9197
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	9245	(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9197
Doc. II, n. 6:		Doc. II, n. 16:	
(Nuovo testo riformulato dalla Giunta per il regolamento)	9185	(Modifica proposta)	9201
(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9186	(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9202
Doc. II, n. 7:		Doc. II, n. 17 e Allegato:	
(Modifiche proposte)	9189	(Nuovo testo riformulato dalla Giunta per il regolamento)	9207
(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9189	(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9208
Doc. II, n. 8:		Doc. II, n. 20:	
(Nuovo testo riformulato dalla Giunta per il regolamento)	9193	(Modifiche proposte)	9213
(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9193	(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9216
		Doc. II, n. 26:	
		(Modifiche proposte)	9221
		(Proposte di principi e criteri direttivi) ..	9231

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1997

	PAG.		PAG.
Ministro della sanità (Trasmissione di documento)	9247	Proposte di legge:	
Missioni vevoli nella seduta del 24 luglio 1997	9245	(Annunzio)	9245
Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	9245	(Approvazione in Commissione)	9246
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	9245
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	9247

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 143 E
144 DEL REGOLAMENTO (AUDIZIONI DI ENTI E ISTITU-
ZIONI AUTONOMI E DI ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE;
AUDIZIONI E INDAGINI CONOSCITIVE PROPOSTE DA
MINORANZE QUALIFICATE; UDIENZE LEGISLATIVE)
(DOC. II, N. 6)*

PAGINA BIANCA

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA
RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 1996

ART. 143.

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le Commissioni possono chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza al CNEL, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli enti pubblici con ordinamento autonomo, alle autorità amministrative indipendenti e ad associazioni rappresentative di interessi costituzionalmente tutelati. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati, ovvero di loro delegati.

2-ter. Un terzo dei componenti della commissione o uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, possono richiedere audizioni dei soggetti di cui al presente articolo, con indicazione di priorità. Le richieste sono comunicate alla Commissione e sono sottoposte, ai fini dell'intesa, dal presidente della Commissione medesima al Presidente della Camera entro cinque giorni dalla presentazione, salvo che nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera. Acquisita l'intesa, esse sono iscritte nel calendario dei lavori secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 2.

2-quater. Le Commissioni possono procedere alle audizioni anche congiunta-

mente o attraverso Comitati istituiti al proprio interno. Il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

ART. 144.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Un terzo dei componenti della Commissione, o uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica possono richiedere lo svolgimento di indagini conoscitive con indicazione di priorità. Il programma di ciascuna indagine è deliberato all'unanimità dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Qualora non sia raggiunto un accordo unanime, il programma è formato dal presidente della Commissione, il quale stabilisce quali audizioni debbano svolgersi dalla Commissione stessa, tenendo conto delle proposte prevalenti e di quelle in minoranza, in rapporto alla consistenza dei Gruppi, nonché delle priorità indicate dai proponenti l'indagine conoscitiva. Le richieste sono comunicate alla Commissione e sottoposte, ai fini dell'intesa, dal presidente della Commissione medesima al Presidente della Camera entro dieci giorni dalla data di presentazione, salvo che nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera. Acquisita l'intesa, lo svolgimento dell'indagine è iscritto nel calendario dei lavori della Commissione, secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 2.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

6. Prima dell'inizio dell'esame di un progetto di legge, o nel corso del medesimo, le Commissioni possono procedere ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. Le audizioni possono svolgersi presso i Comitati ristretti costituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 3. In tal caso non è redatto resoconto.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 6

Proposta n. 1.

Modificare il comma 2-*quater* dell'articolo 143 e il comma 1-*bis* dell'articolo 144 inserendo il principio secondo cui,

rispettivamente, le audizioni e le indagini conoscitive possano essere promosse direttamente, senza deliberazione della Commissione, mediante la sottoscrizione di un ordine del giorno da parte di almeno un terzo o un quarto dei componenti la Commissione o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nella medesima Commissione, prevedendo altresì che il Presidente della Commissione ne dia comunicazione alla Commissione medesima entro cinque giorni, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera.

Rebuffa.

Proposta n. 2.

Riformulare l'articolo 143, aggiungendo, al comma 2-*bis*, secondo periodo, dopo la parola: «organi», le parole: « , delle associazioni ».

Boccia.

***PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 47
DEL REGOLAMENTO (NUMERO LEGALE IN COMMISS-
SIONE; DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DELLA MANCANZA
DEL NUMERO LEGALE) (DOC. II, N. 7)***

PAGINA BIANCA

MODIFICA PROPOSTA**ART. 46, comma 1.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa e redigente non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il medesimo numero legale è richiesto nelle Commissioni per la votazione di risoluzioni e di pareri su atti del Governo. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede referente e consultiva è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

MODIFICA PROPOSTA**ART. 47.**

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente invita i deputati a far constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno un'ora oppure la toglie. Nel caso di sospensione, alla ripresa il Presidente può, apprezzate le circostanze, procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ovvero proporre di passare ad altro punto all'ordine del giorno o togliere la seduta. Nel caso in cui la seduta sia tolta, l'ordine del giorno della seduta successiva è formato in conformità con il calendario dei lavori. Il Presidente aggiunge gli argomenti già al-

l'ordine del giorno della seduta in cui è mancato il numero legale all'ordine del giorno delle sedute comprese nel calendario in corso. In caso di mancata predisposizione del calendario dei lavori, l'ordine del giorno della seduta successiva è il medesimo di quella in cui è mancato il numero legale.

3. Presso le Commissioni si osserva, in quanto applicabile, la disposizione di cui al comma 1. Se la Commissione non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno un'ora oppure la toglie. È comunque consentita la prosecuzione anche immediata dei lavori in una sede diversa per la quale sia richiesto un numero legale inferiore. Nel caso in cui la seduta sia tolta, l'argomento in relazione al quale si è verificata la mancanza del numero legale è inserito dal Presidente nell'ordine del giorno di una seduta successiva, compatibilmente con le deliberazioni adottate in sede di programmazione dei lavori.

4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma dei commi 2 e 3.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 7

Proposta n. 1.

Riformulare l'articolo 47, comma 2, prevedendo che la proposta di passaggio

ad altro punto all'ordine del giorno riguardi unicamente lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

Armaroli, Selva, Bocchino.

Proposta n. 2

Modificare il comma 2 dell'articolo 47 prevedendo che, nel caso di sospensione della seduta per mancanza del numero legale, il Presidente, alla ripresa, apprezzate le circostanze, possa indire nuovamente la votazione in cui è mancato il numero legale, togliere la seduta ovvero proporre di passare all'esame degli atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) all'ordine del giorno della seduta, (escludendo, pertanto, la possibilità di passare ad altri punti all'ordine del giorno).

Vito.

Proposta n. 3

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

Liotta.

Proposta n. 4

Riformulare il testo dell'articolo 47, sopprimendo le modificazioni proposte dalla Giunta ai commi 2 e considerandosi ampiamente più garantista, per i Gruppi di minoranza, la previsione di cui al secondo comma, dell'articolo 47 dell'attuale Regolamento della Camera.

Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 14 E 153
DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITU-
ZIONE DI UN GRUPPO COMPOSTO DA DEPUTATI APPAR-
TENENTI A MINORANZE LINGUISTICHE RICONOSCIUTE
DALLA LEGGE) (DOC. II, N. 8)**

PAGINA BIANCA

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA
RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 1997

ART. 14

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge ed eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

ART. 153

All'articolo 153 è aggiunto il seguente comma:

2. La modifica all'articolo 14, comma 2, ha effetto a partire dal secondo biennio della XIII legislatura. Fino a quel termine si applica, in favore della componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto, il disposto dell'articolo 5, comma 4. Il Presidente può inoltre invitare un rappresentante della componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo. Nei casi di discussione limitata ad un rappresentante per ciascun Gruppo o di discussione contingentata, alla medesima componente è riservata una proporzionale quota di tempo.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 8

Proposta n. 1.

In alternativa, alle modifiche riferite agli articoli 14 e 153, per la medesima finalità, accentuare all'articolo 15, comma 2, la speciale disciplina prevista per il gruppo misto in modo da attribuire autonomia rilevante alle diverse componenti e in particolare a quella delle minoranze linguistiche.

Armaroli, Tassone.

Proposta n. 3.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 14 prevedendo che l'Ufficio di Presidenza possa autorizzare la costituzione di un gruppo avente meno di venti iscritti purché esso rappresenti un partito o movimento politico organizzato nel Paese, che abbia presentato con il medesimo contrassegno, anche congiuntamente con altri, liste di candidati, e abbia ottenuto almeno trecentomila voti di lista validi e almeno un eletto nei collegi uninominali.

Tassone.

Proposta n. 4

In alternativa alla modifica riferita all'articolo 14, per la medesima finalità,

accentuare negli articoli 15, 24, 83, 85, 96-bis, 116, 118-bis, 119, 125, la speciale disciplina prevista per il gruppo misto in modo da attribuire autonoma rilevanza, in particolare, alla componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto. A tale fine, prevedere in particolare:

l'applicazione, in favore della componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto, del disposto dell'articolo 5, comma 4;

la facoltà del Presidente della Camera di invitare un rappresentante della componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo;

la riserva, alla medesima componente, di una quota proporzionale di

tempo, nei casi di discussione limitata ad un rappresentante per ciascun gruppo o di discussione contingentata;

la dotazione di locali, attrezzature e contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni e la consistenza numerica della componente;

la costituzione degli organi direttivi del gruppo misto in modo da rispecchiare le varie componenti e, in particolare, la componente delle minoranze linguistiche;

l'assunzione delle deliberazioni da parte degli organi direttivi del gruppo misto in modo da tenere conto, in particolare, della consistenza numerica della componente delle minoranze linguistiche.

Calderisi, Deodato.

***PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 48-BIS
DEL REGOLAMENTO (SANZIONI PER ASSENZA DAI
LAVORI PARLAMENTARI) (DOC. II, N. 15)***

PAGINA BIANCA

TESTO PROPOSTO

—

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Articolo 48-bis.

1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 15

Proposta n. 1.

All'articolo 48-bis, comma 2, stabilire che la presenza dei deputati possa essere accertata anche sulla base degli atti parlamentari, dai quali risulti che essi abbiano preso la parola in una delle varie sedi parlamentari.

Armaroli, Selva, Anedda.

Proposta n. 2.

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

Liotta.

PAGINA BIANCA

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 96
DEL REGOLAMENTO (SEDE REDIGENTE) (DOC. II, N. 16)*

PAGINA BIANCA

MODIFICA PROPOSTA

ART. 96.

1. Il Presidente può proporre alla Camera che un progetto di legge sia assegnato ad una Commissione permanente o speciale, in sede redigente, per la formulazione degli articoli, riservando all'Assemblea, sentiti il relatore e il Governo, l'approvazione degli articoli senza dichiarazioni di voto, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. La proposta del Presidente è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il deferimento del progetto di legge in sede redigente può essere altresì deliberato dall'Assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione alla quale il progetto sia assegnato in sede referente, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, ove queste debbano essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73.

4. Il deferimento del progetto di legge alla Commissione redigente può, in ogni caso, essere deliberato dall'Assemblea, con fissazione di un termine definito, prima di passare all'esame degli articoli.

5. L'Assemblea, all'atto del deferimento o entro quindici giorni dalla data dell'assegnazione, su richiesta di almeno trenta

deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza, ovvero della Commissione, e con apposito ordine del giorno predisposto dai richiedenti o, rispettivamente, dalla Commissione stessa, può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano, previa dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, di un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

6. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo, nonché dell'articolo 25, comma 2, ultimo periodo. Qualora una delle Commissioni indicate al comma 3 del presente articolo abbia espresso parere contrario, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere contrario ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere delle suddette Commissioni e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

7. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

8. Conclusa la discussione di cui al comma 6, primo periodo, ovvero decorsi i

termini di cui ai commi 4 e 5, la Commissione presenta all'Assemblea il testo degli articoli da essa redatto. Per ciascun articolo può essere ripresentato all'Assemblea un solo emendamento interamente sostitutivo, già respinto dalla Commissione stessa, sottoscritto da almeno un terzo dei membri della Commissione. In tal caso, i presentatori possono designare, entro il termine dell'esame in sede redigente, un relatore di minoranza, che ha facoltà di illustrare all'Assemblea il complesso delle proposte alternative presentate, per non più di quindici minuti, prima che questa passi alla votazione degli articoli. Ciascun emendamento è posto in votazione, senza dichiarazioni di voto, prima dell'articolo al quale è riferito, nel testo della Commissione.

9. L'Assemblea, prima di procedere alla votazione degli articoli o quando alcuno di essi sia stato respinto, può rinviare il progetto di legge alla Commissione. A tal fine essa delibera, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, su un ordine del giorno predisposto dalla Commissione, nel quale si contenga il nuovo termine per la presentazione del testo all'Assemblea. Non è ammessa la presentazione di emendamenti all'ordine del giorno di cui al presente comma.

10. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 16

Proposta n. 1.

Riformulare il comma 9, nel senso di dare al Governo o a un decimo dell'As-

semblea o a un quinto della Commissione la facoltà di richiedere la procedura ordinaria.

Armaroli.

Proposta n. 2.

Riformulare il comma 1, sostituendo la parola: « nonché » con la parola: « oppure ».

Riformulare il comma 2, sostituendo le parole: « La proposta del Presidente è iscritta » con le seguenti: « Le proposte di cui ai precedenti commi sono iscritte »;

riformulare altresì il comma 3, sostituendo le parole: « deliberato dall'Assemblea » con le seguenti: « proposto all'Assemblea »;

Conseguentemente invertire i commi 2 e 3.

Riformulare il comma 9, prevedendo che l'ordine del giorno indicato nel secondo periodo sia predisposto da almeno trenta deputati o da uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza, ovvero: dalla Commissione, e sostituendo le parole: « si contenga » con le parole: « sia contenuto ».

Boccia.

Proposta n. 3.

Riformulare il comma 1, sostituendo le parole: « il relatore » con le seguenti: « un relatore per la maggioranza e un relatore di minoranza ».

Carlo Pace.

Proposta n. 4.

Al comma 1, prevedere che l'Assemblea deliberi i singoli articoli dopo aver sentito non solo il relatore per la maggioranza e

il Governo, ma anche il relatore o i relatori di minoranza.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

Al comma 5, prevedere che l'Assemblea, ove deliberi di stabilire principi e criteri direttivi per la formulazione del testo degli articoli, possa farlo solamente all'atto del deferimento o dell'assegnazione del progetto in sede redigente e non anche entro quindici giorni dall'assegnazione.

Conseguentemente, al comma 2, prevedere che debbano trascorrere almeno sette giorni tra la seduta in cui il Presidente propone alla Camera l'assegnazione di un progetto di legge in sede redigente e quella in cui è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea la conseguente deliberazione.

Al comma 2, prevedere che la Camera deliberi con votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Al comma 3, elevare da un terzo alla maggioranza assoluta il numero dei componenti della Commissione che possono chiedere all'Assemblea il deferimento di un progetto in sede redigente.

Al comma 5, prevedere che la Camera deliberi con votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Al comma 9, prevedere l'emendabilità dell'ordine del giorno di rinvio del progetto alla Commissione.

Al comma 10, inserire nell'elenco delle iniziative legislative escluse dall'applicazione dell'articolo 96 del Regolamento i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e i progetti di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Calderisi, Deodato.

Proposta n. 5.

Al comma 4, eliminare la previsione secondo cui l'Assemblea assegna un termine entro il quale la Commissione deve completare l'esame in sede redigente.

Al comma 4, prevedere la possibilità che, fino al momento dell'approvazione finale, il progetto di legge sia sottoposto alla procedura ordinaria di esame e di approvazione su richiesta del Governo o di un quarto dei componenti della Camera.

Al comma 9, eliminare la previsione relativa alla fissazione di un termine per la Commissione da parte dell'Assemblea.

Pisanu.

Proposta n. 6.

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

Liotta.

Proposta n. 7.

Riformulare il testo stabilendo che tutte le votazioni in esso previste debbano essere votazioni nominali.

Prevede altresì la possibilità che almeno trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente raggiungano tale consistenza, possano chiedere il deferimento in Aula del progetto di legge.

Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Proposta n. 8.

Riformulare l'articolo 96, commi 1, 4 e 8, prevedendo che il Presidente, nel proporre all'Assemblea l'assegnazione di un progetto di legge in sede redigente, indichi il termine entro il quale la Commissione dovrà provvedervi.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

PAGINA BIANCA

***PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 135-BIS,
135-TER, 138-BIS E 139-BIS DEL REGOLAMENTO (INTER-
ROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA; INTERPELLANZE
URGENTI; AMMISSIBILITÀ DEGLI ATTI DI SINDACATO
ISPETTIVO) (DOC. II, N. 17 E ALLEGATO)***

PAGINA BIANCA

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1997

ART. 135-bis.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Camera invita quindi a rispondere il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

3. Le interrogazioni di cui al comma 2 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica, rientrante nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni trattate a norma del presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Dopo l'articolo 135-bis è aggiunto il seguente:

ART. 135-ter.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il ministro o il sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 2 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Dopo l'articolo 138 è aggiunto il seguente:

ART. 138-bis.

1. Ciascun presidente di Gruppo o trenta deputati possono presentare, non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. La discussione delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

Dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

ART. 139-bis.

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengono espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 17

Proposta n. 1.

Riformulare il comma 4 dell'articolo 135-bis prevedendo che il presentatore di ciascuna interrogazione abbia facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro competente per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di un minuto.

Riformulare il comma 5 dell'articolo 135-bis prevedendo che, oltre alla trasmissione televisiva, possa venire disposta la trasmissione radiofonica dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Riformulare il comma 5 dell'articolo 135-ter, prevedendo altresì che il presidente della Commissione, in casi di particolare rilevanza sociale, previa autorizzazione del Presidente della Camera, possa disporre la trasmissione televisiva e radiofonica delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Riformulare il comma 1 dell'articolo 138-bis prevedendo che le interpellanze urgenti ivi previste possano essere presentate solo dai presidenti di Gruppo, che indicano il deputato chiamato ad illustrarle.

Boccia.

Proposta n. 3

Riformulare l'articolo 135-*bis*, sostituendo, al comma 2, le parole: « il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri » con le parole: « il Governo » ed operando, di conseguenza, la medesima sostituzione al successivo comma 4.

Qualora la suddetta proposta non fosse accettata, sostituire, al comma 1, le parole: « alla settimana, di norma il mercoledì » con le seguenti: « al mese ».

Mattarella.

Proposta n. 4

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza della nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

Liotta.

Proposta n. 5

Riformulare il testo secondo i seguenti principi:

in quanto fortemente limitative delle attività di sindacato ispettivo dei singoli

Gruppi, sopprimere gli articoli 138-*bis* e 139-*bis*.

In particolare l'articolo 139-*bis* assegna al Presidente un potere discrezionale eccessivo nella valutazione preventiva degli articoli.

Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Proposta n. 6

Riformulare l'articolo 135-*bis* prevedendo che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, con la partecipazione del Presidente o Vicepresidente del Consiglio di ministri, abbia luogo, di norma, una volta ogni due settimane.

Guerra, Campatelli.

Proposta n. 7

Riformulare l'articolo 138-*bis* prevedendo che la presentazione di interpellanze urgenti sia consentita ai soli presidenti dei gruppi parlamentari.

Risari.

PAGINA BIANCA

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14,
15, 15-BIS, 24, 83, 85, 96-BIS, 116, 118-BIS, 119 E 125
DEL REGOLAMENTO (COSTITUZIONE DI COMPONENTI
POLITICHE NEL GRUPPO MISTO) (DOC. II, N. 20)*

PAGINA BIANCA

MODIFICA PROPOSTA

ART. 13.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati. Ove, ai sensi degli articoli 23 e 24, sia richiesto l'accordo unanime, si considera a tal fine soltanto la posizione espressa a nome del gruppo misto dal suo presidente.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 14.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

5. I deputati appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data

di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato ad esse, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 15.

2. Ciascun gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vice-presidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

ART. 15-bis.

1. Gli organi direttivi del gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 24.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Il Presidente determina altresì, nella stessa ripartizione, il tempo riservato ai deputati che richiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 85.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel gruppo misto, che facciano richiesta d'intervenire, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per

non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 96-bis.

3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto d'intervenire, per non più di dieci minuti ciascuno, un oratore per ognuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto nonché i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la

votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione s'intende respinto.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 116.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 118-bis.

4. Qualora lo richiedano eventi impreveduti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi

gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 119.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Il tempo riservato al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. La Presidenza determina altresì in tale ripartizione il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 125.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un com-

ponente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto, che ne facciano richiesta, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 20

Proposta n. 1.

Modificare l'articolo 14 e, conseguentemente, gli altri articoli della proposta di modificazione al Regolamento, prevedendo che il gruppo misto sia articolato, oltre che nella componente delle minoranze linguistiche, in due componenti alle quali i deputati del gruppo possano aderire liberamente sulla base del voto espresso nella votazione sulla mozione di fiducia al Governo o comunque sulla base del proprio orientamento politico, lasciando inalterata la vigente disciplina per i deputati che ritengano di non aderire né all'una né all'altra componente.

Calderisi, Deodato.

Proposta n. 2.

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

Liotta.

Proposta n. 3.

All'articolo 13, prevedere che il Presidente possa invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo Misto alle quali appartengano almeno 7 deputati.

All'articolo 14, comma 4, prevedere che i deputati appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso a condizione che ciascuna componente consista di almeno 7 deputati.

All'articolo 135-*bis*, al comma 2 prevedere che un deputato per ciascun

gruppo, e per ogni componente del Gruppo Misto, possa presentare una interrogazione, per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene.

Delfino Teresio, Sanza.

Proposta n. 4.

Riformulare l'articolo 13 prevedendo che il presidente del Gruppo misto deve comunque rappresentare le esigenze di tutte le componenti del Gruppo.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

PAGINA BIANCA

***PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 16-BIS,
23, 24, 25, 25-BIS, 40, 44, 69, 79, 81, 83, 85-BIS, 86, 87, 94,
96-BIS E 154 DEL REGOLAMENTO (RIORGANIZZAZIONE
DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E STRUMENTI PER
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE LEGGI) (DOC. II, N. 26)***

PAGINA BIANCA

MODIFICA PROPOSTA

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

ART. 16-BIS.

(Comitato per la legislazione).

1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera fra i componenti della Giunta per il Regolamento in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. Il parere è espresso entro il termine di cinque giorni dalla richiesta formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma 4.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al

progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 23.

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore ai tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un pro-

prio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente della Camera riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, anche ai fini della riserva di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I provvedimenti relativi ai bilanci, i progetti di legge collegati alla manovra finanziaria da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 24.

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di

Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinato non più di un terzo del tempo

complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dal comma 3 non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge già approvati dalla Camera, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi parlamentari, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della seduta. Per la discussione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo ripartisce preliminarmente il tempo complessivamente disponibile per i Gruppi parlamentari, riservandone ai gruppi appartenenti alle opposizioni una quota più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in

misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per i singoli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 25.

1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri

argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-*bis* e 127.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un Presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a iscriverne nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 40.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un sin-

golo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare ciascuna delle questioni presentate per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 44.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione di urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, e il Presidente ritenga che la richiesta sia sostenuta da ragioni oggettive connesse ad esigenze non ordinarie, la questione è sottoposta all'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione nominale, sentiti, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore a favore e uno contro, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 79.

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, anche in rapporto alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

c) la compatibilità della disciplina proposta con le normative dell'Unione europea;

d) il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

e) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli in relazione alle previste modalità applicative;

f) gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, anche attraverso l'analisi dei costi e dei benefici;

g) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, anche in relazione al contesto normativo in cui si inseriscono;

h) l'ordinata disposizione della materia e la congruità della partizione in articoli e commi;

i) l'adeguatezza dei termini stabiliti e dei tempi previsti per l'attuazione della disciplina proposta;

l) le modalità per il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione, stabilisce il termine entro il quale il Governo deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo finché non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicare il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della

Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo sia posto in votazione, di norma, almeno un emendamento, indicato da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivo del testo proposto dal relatore.

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate all'Assemblea nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente del progetto di legge.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 83.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di

rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti ed agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

MODIFICA PROPOSTA

Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:

ART. 85-bis.

1. Qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi, è comunque garantita, in relazione all'articolo in discussione, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun Gruppo non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata nel comma 1 si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 86.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

I commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti ed articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

6-bis. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 87.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 94.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente capo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento alle singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. Quando esso sia stato presentato dal Governo alla Camera, la Commissione ne riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di

trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 154.

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

DOC. II, N. 26

Proposta n. 1

Riformulare l'articolo 24 riducendo tendenzialmente alla metà i termini per gli interventi fissati dal regolamento, quando si proceda al contingentamento dei tempi.

Riformulare l'articolo 24 nel senso di escludere completamente dal contingentamento dei tempi i progetti di legge costituzionale e quelli sulle materie di cui all'articolo 49, comma 1.

Modificare l'articolo 79, comma 4, nel senso di prevedere la costituzione di un apposito Servizio della Camera incaricato di fornire elementi in ordine alla valutazione degli oneri e dei costi e benefici, di cui alla lettera i).

Modificare l'articolo 79, comma 4, nel senso di introdurre l'obbligo di indicazione espressa delle leggi o norme abrogate, in conseguenza della nuova normativa.

Riformulare l'articolo 154, aggiungendo una disposizione transitoria che escluda comunque dal contingentamento dei tempi le proposte di legge costituzionale formulate dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Bicocchi.

Proposta n. 2

Riformulare l'articolo 86 prevedendo che nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti, nonché gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti respinti in Commissione, possono essere presentati in Assemblea almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono;

gli emendamenti e articoli aggiuntivi che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere presentati almeno quarantotto ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono, devono contenere l'indicazione della corrispondente copertura finanziaria, e se di iniziativa del Governo, devono essere corredati della relazione tecnica. Tale regola si applica anche agli emendamenti presentati da Governo e Commissione nel corso della seduta, e ai subemendamenti. Questi articoli aggiuntivi, nonché quelli

che abbiano comunque conseguenze finanziarie, sono immediatamente trasmessi per il parere alla Commissione bilancio, la quale deve esprimersi entro quarantotto ore dalla trasmissione degli stessi. Decorso tale termine, l'Assemblea può comunque procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti. Gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario o condizionato e i conseguenti subemendamenti presentati dalla medesima Commissione sono votati con votazione nominale;

per gli emendamenti di iniziativa parlamentare sui quali non è stata predisposta la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, la Commissione bilancio può rinviare l'esame richiedendo al Governo la relazione stessa. Qualora l'esame in Assemblea prosegua prima che sia stata trasmessa la relazione, la pronuncia della Commissione bilancio ha i medesimi effetti del parere contrario;

gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non sono ammessi se non nei limiti dei saldi conseguenti alle regole di variazione delle entrate e delle spese approvati con la risoluzione programmatica.

Riformulare l'articolo 94 prevedendo che gli emendamenti implicanti conseguenze sulla finanza pubblica e quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale o per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere posti in votazione se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. Gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate debbono essere presentati con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla seduta, indicare la copertura finanziaria e, se d'iniziativa del Governo, essere corre-

dati della relazione tecnica. La Commissione competente, nel trasmetterli alla Commissione bilancio, richiede al Governo la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Gli emendamenti sono comunque iscritti all'ordine del giorno della Commissione bilancio entro dieci giorni dalla richiesta.

Tassone.

Proposta n. 3

All'articolo 16-*bis*, comma 1, prevedere che il Presidente della Camera, su un particolare provvedimento, possa nominare un comitato *ad hoc*.

Fragalà.

Proposta n. 4

All'articolo 24, comma 3, prevedere « un quarto » anziché « un quinto ».

Lo Presti.

Proposta n. 5

All'articolo 24, comma 5, prevedere che l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « di norma le votazioni seguono immediatamente le relative discussioni ».

Bono.

Proposta n. 6

All'articolo 69, comma 2, sopprimere i periodi successivi al primo.

Bocchino.

Proposta n. 7

All'articolo 79, comma 6, nell'ultimo periodo specificare che ciascun articolo si riferisce ai progetti di legge presentati

unicamente dal Governo e dalla maggioranza, e dunque non a quelli dei gruppi di opposizione.

Porcu.

Proposta n. 8

All'articolo 79, comma 10, prevedere che gli emendamenti siano due e non uno.

Armaroli.

Proposta n. 9

All'articolo 79, comma 12, specificare che ciascuna relazione di minoranza può, e non deve, recare un nuovo testo.

Anedda.

Proposta n. 10

All'articolo 86, comma 1, mantenere il testo vigente del regolamento.

Selva.

Proposta n. 11

All'articolo 86, comma 6, prevedere in fondo che il Governo deve rispondere alle questioni poste dai relatori.

Giovanni Pace.

Proposta n. 12

Sopprimere l'articolo 87.

Armani.

Proposta n. 13

All'articolo 96-bis, comma 3, prevedere che la questione pregiudiziale possa essere presentata fino al termine della discussione in aula.

Cola.

Proposta n. 14

All'articolo 96-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Antonio Pepe.

Proposta n. 15

All'articolo 86, prevedere, esclusivamente per le leggi di spesa, che possono essere presentati in Assemblea solo gli emendamenti e articoli aggiuntivi respinti in Commissione, nonché emendamenti riferiti a parti del testo modificate dalla Commissione;

prevedere la possibilità di presentazione di emendamenti entro ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta nella quale inizierà la discussione del progetto di legge cui sono riferiti;

prevedere che il termine per la presentazione degli emendamenti non possa essere stabilito dal Presidente della Camera a meno di quarantotto ore dalla conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione;

prevedere che un emendamento ritirato dal presentatore possa essere fatto proprio soltanto da un presidente di gruppo o da dieci deputati o da un componente del gruppo misto;

prevedere che il consenso non derivi dal potere del Presidente dell'Assemblea ma dalla validità della richiesta.

Sanza, Teresio Delfino, Carmelo Carrara.

Proposta n. 16

All'articolo 69, comma 3, prevedere che dopo la dichiarazione di urgenza il Presidente della Camera comunica al Presidente della Commissione la relativa iscrizione all'odg del progetto di legge entro

cinque giorni dalla deliberazione. In caso di mancata iscrizione all'ordine del giorno della Commissione entro il termine conclusivo fissato dalla procedura d'urgenza, il Presidente della Camera ne da comunicazione all'Assemblea.

All'articolo 79, comma 13, prevedere che il parere tecnico del Servizio del Bilancio sia allegato nella relazione all'Assemblea. Nel caso di contrasto di valutazione tra il parere del Servizio del Bilancio e relazione tecnica governativa si sospende l'esame del provvedimento.

All'articolo 86, comma 5, prevedere che oltre la Commissione ed il Governo anche i relatori di maggioranza e di minoranza possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi direttamente in Assemblea.

Delfino Teresio, Sanza, Carmelo Carrara.

Proposta n. 17

All'articolo 16-*bis*, prevedere che la pubblicità dei lavori del Comitato per la legislazione sia assicurata mediante la pubblicazione immediata di un resoconto sommario e di un resoconto stenografico.

Carmelo Carrara, Delfino Teresio, Sanza.

Proposta n. 18

Prevedere che le ripartizioni di tempi e di argomenti, previste dalla proposta di modificazione al Regolamento, siano computate, in via tendenziale, sulla base di quanto preventivamente programmata.

Prevedere che la quota del tempo complessivamente disponibile che può essere destinata nel calendario dei lavori, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24, all'esame in Assemblea dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sia elevata da un terzo alla metà.

Stabilire che gli interventi previsti dal Regolamento e da questo disciplinati quanto alla durata siano svolti a nome dei gruppi, restando attribuita al Presidente la facoltà di stabilire modalità e termini di durata degli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale prima dell'inizio della seduta.

Prevedere, all'articolo 40, che le questioni pregiudiziali e sospensive siano sempre poste in votazione - salva la speciale disciplina concernente i disegni di legge di conversione - al termine della discussione sulle linee generali.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 84, riguardante l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Modificare l'articolo 50, prevedendo che le dichiarazioni di voto siano svolte dai deputati a nome dei rispettivi gruppi per non più di dieci minuti e che i termini per le dichiarazioni di voto che i singoli deputati chiedano di svolgere a titolo personale prima dell'inizio della seduta siano fissati dal Presidente.

Prevedere, all'articolo 69, che la dichiarazione di urgenza dei progetti di legge sia adottata dall'Assemblea con votazione nominale.

Sopprimere, al comma 4 dell'articolo 79, il dettagliato riferimento ai profili che debbono essere presi in considerazione nel corso dell'istruttoria legislativa, sostituendo l'elenco contenuto nella suddetta norma con una indicazione sintetica e con il rinvio alle circolari adottate in proposito dal Presidente della Camera su parere della Giunta per il regolamento.

Sopprimere, al comma 4 dell'articolo 79, il riferimento all'analisi dei costi e dei benefici.

Prevedere, all'articolo 79, comma 6, che il termine entro il quale il Governo deve comunicare dati ed informazioni

richiestigli in relazione ad un progetto di legge sia stabilito dopo aver sentito al riguardo il Governo medesimo.

Sopprimere, al comma 7 dell'articolo 79, la previsione relativa al differimento del termine per la presentazione della relazione all'Assemblea.

Sopprimere l'articolo 84, concernente l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Prevedere, all'articolo 85-*bis*, che la quota di emendamenti da porre comunque in votazione — in riferimento agli articoli nella cui discussione si applichino le disposizioni del comma 8 dell'articolo 85 — sia pari, per ciascun gruppo, ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo medesimo per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e a un decimo del suddetto numero per tutti gli altri progetti di legge.

Prevedere, all'articolo 86, che la presentazione degli emendamenti in Assemblea debba avere luogo almeno 48 ore prima della seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

Modificare l'articolo 88, prevedendo che gli ordini del giorno recanti istruzioni al Governo siano illustrati per non più di due minuti ciascuno; che sul complesso degli ordini del giorno riguardanti un progetto di legge possano svolgersi interventi per dichiarazioni di voto a nome dei gruppi per non più di cinque minuti e che i termini per le dichiarazioni di voto che i singoli deputati chiedano di svolgere a titolo personale prima dell'inizio della seduta siano fissati dal Presidente.

Prevedere, all'articolo 96-*bis*, che la Conferenza dei presidenti di gruppo, con la maggioranza di cui all'articolo 23, comma 6 (ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera),

provveda a stabilire la data entro la quale i disegni di legge di conversione dei decreti-legge debbono essere posti in votazione.

Mattarella.

Proposta n. 19

Riformulare l'articolo 154 prevedendo che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

Migliori.

Proposta n. 20

Dopo l'articolo 154: «Le modifiche regolamentari entrano in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della Riforma Costituzionale».

Gasparri.

Proposta n. 21

Riformulare l'articolo 83, comma 1-*bis*, nel senso di prevedere che i relatori possano chiedere al Governo di dichiarare quali soluzioni esso ritenga preferibili fra quelle contenute nel testo presentato dalla Commissione e nelle proposte alternative eventualmente allegate alle relazioni di minoranza illustrandone i motivi.

Riformulare l'articolo 86, comma 6, nel senso di prevedere che i relatori possano chiedere al Governo di motivare il parere in rapporto a singoli e specifici emendamenti riconosca la rilevanza.

Riformulare l'articolo 154, precisando che la disciplina transitoria ivi prevista resti in vigore fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale.

Contento.

Proposta n. 22

Riformulare l'articolo 16-*bis*, sopprimendo, al comma 1 le parole: « fra i componenti della Giunta per il Regolamento »;

prevedendo, al comma 2, che il Comitato sia presieduto dal Presidente della Camera;

aggiungendo, al comma 4, dopo la parola: « chiarezza » le parole: « , correttezza formale »;

aggiungendo, in fine, il seguente comma: « Il Comitato si avvale del supporto e della consulenza degli uffici della Camera e, eventualmente, di esperti, nei modi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza ».

Riformulare l'articolo 24, aggiungendo, alla fine del comma 11, le seguenti parole: « e non possono superare, comunque, i quattro quinti del tempo a disposizione del rispettivo gruppo di appartenenza ».

Riformulare l'articolo 79, aggiungendo, alla fine del primo periodo del comma 5, le seguenti parole: « può, altresì, richiedere la collaborazione di dirigenti della pubblica amministrazione competenti nella materia in esame ».

Boccia.

Proposta n. 23.

Riformulare l'articolo 16-*bis*, sopprimendo, al comma 1, le parole: fra i componenti della Giunta per il Regolamento.

Riformulare altresì il comma 4 dello stesso articolo 16-*bis*, prevedendo che la richiesta di parere del Comitato debba essere formulata non da quattro componenti, una da almeno un terzo dei componenti della Commissione.

Cananzi.

Proposta n. 24.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 154.

Risari.

Proposta n. 25

Modificare l'articolo 88, prevedendo che: il Presidente della Camera debba garantire e promuovere idonee iniziative volte ad ottenere, da parte del Governo, l'adempimento puntuale e tempestivo delle istruzioni recate negli ordini del giorno approvati dall'aula, ovvero accolti dal Governo.

Considerata la rilevanza di tale strumento nell'ambito del procedimento legislativo, il Presidente dovrebbe altresì:

rendere note, formalmente ed a cadenza mensile, le informazioni fornite dal Governo in merito agli ordini del giorno accolti e/o approvati;

sollecitare direttamente ed in forma ufficiale, i Ministeri competenti ad ottemperare alle istruzioni inserite nel dispositivo degli ordini del giorno, qualora il Governo non abbia provveduto a dare risposte adeguate o si sia dimostrato inadempiente;

proporre all'Aula l'adozione di un provvedimento di censura nei confronti dell'Amministrazione che non abbia provveduto a fornire alla Camera informazioni in merito agli ordini del giorno presentati, ovvero non abbia adempiuto al dispositivo in essi contenuti entro 90 giorni dal loro accoglimento e/o dalla loro approvazione;

rendere pubblico, a cadenza trimestrale, l'elenco dei Ministeri che siano stati oggetto di censura da parte dell'Aula, in modi e forme idonei a consentire la dovuta informazione dei cittadini.

Prevedere inoltre che la votazione dei provvedimenti di censura abbia luogo in Assemblea per alzata di mano, prima degli adempimenti previsti all'articolo 130, 1° comma.

Ostillo.

Proposta n. 26

Prevedere che la quota del tempo complessivamente disponibile che può essere destinata nel calendario dei lavori, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24, all'esame in Assemblea dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sia elevata da un terzo alla metà.

Campatelli, Signorino.

Proposta n. 27

Modificare l'articolo 85, comma 8, prevedendo che tale disposizione non si applichi per le materie indicate nell'articolo 24 comma 12.

All'articolo 40, comma 2, sopprimere la modifica e ripristinare il testo vigente del regolamento.

Prevedere che limitazioni di tempi o di interventi previste nelle dichiarazioni di voto non si applicano alla materia indicate nell'articolo 24, comma 12.

Diliberto.

Proposta n. 28

Modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 24, prevedendo che il numero complessivo dei progetti di legge inseriti nel calendario non sia superiore a 10.

Sopprimere il comma 10 dell'articolo 79.

Sopprimere il comma 8 dell'articolo 85.

Sopprimere l'articolo 85-bis.

Vito.

Proposta n. 29

Modificare il comma 4 dell'articolo 23 e il comma 3 dell'articolo 24, prevedendo che il programma e il calendario predisposti dal Presidente della Camera, per la quota degli argomenti e dei tempi non riservati ai Gruppi di opposizione, sia formulato in conformità alle indicazioni di priorità del Governo, e non già sulla base delle indicazioni del Governo e dei gruppi di maggioranza, attuando così il principio di responsabilità politica e la logica propria del sistema parlamentare che assegna al Governo — previa verifica con la propria maggioranza — la guida del procedimento legislativo in Parlamento.

Calderisi.

Proposta n. 30

Modificare il comma 3 dell'articolo 24 prevedendo che alle proposte dei Gruppi di opposizione sia garantito un quarto (anziché un quinto) degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile.

Modificare il comma 7 dell'articolo 24 prevedendo che, per le fasi successive alla discussione, il contingentamento dei tempi abbia luogo solo dopo l'inizio della votazione degli emendamenti, in base all'andamento della discussione e in relazione al numero degli emendamenti presentati.

Modificare il comma 7 dell'articolo 24 prevedendo che, per la discussione dei disegni di legge del Governo, ai gruppi dell'opposizione sia attribuita una quota di tempi non genericamente più ampia di quella attribuita ai gruppi della maggioranza, come previsto nella proposta, ma una quota determinata pari a sette decimi del tempo complessivamente disponibile per i Gruppi parlamentari.

Leone.

Proposta n. 31

Modificare il comma 4 dell'articolo 24 sopprimendo le parole: « e dei progetti di legge già approvati dalla Camera », affinché anche per tali progetti valga la regola generale stabilita dal comma 3 di computarli nella quota di argomenti del Governo e della maggioranza ovvero dei Gruppi di opposizione, a seconda di chi ne chiedi l'inserimento nel calendario.

Modificare il comma 7 dell'articolo 24 prevedendo che, qualora nel corso della votazione degli emendamenti risulti che la discussione non possa concludersi nel tempo determinato a norma del primo periodo, la Conferenza dei Presidenti di gruppo possa provvedere a rideterminare il tempo assegnato all'esame del progetto di legge.

Berruti.

Proposta n. 32

Modificare il comma 8 dell'articolo 24 prevedendo per la discussione degli articoli sia assegnato a ciascun gruppo almeno il tempo minimo necessario per illustrare la quota minima di emendamenti la cui votazione puntuale è garantita ai sensi dell'articolo 85-*bis*.

Modificare il comma i dell'articolo 79, prevedendo che i termini per la presentazione degli emendamenti e le modalità per il loro esame siano stabiliti dalla Commissione dopo l'adozione del testo base.

Modificare la lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 79 prevedendo che l'istruttoria legislativa prenda in considerazione « l'analisi dei costi e dei benefici anche in relazione agli oneri derivanti per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese », come previsto nella Circolare del Presidente della Camera del 1° gennaio '97 e come raccomandato dall'OCSE

(e non il criterio inverso, come nella lettera *f*) della proposta della Giunta).

Modificare il comma 4 dell'articolo 79 prevedendo che l'acquisizione delle informazioni per il compimento dell'istruttoria legislativa prevista dal comma 3 sia verificata al termine dei lavori del Comitato ristretto e al momento delle deliberazioni conclusive.

Modificare il comma 10 dell'articolo 79 prevedendo che per ciascun gruppo siano posti in votazione almeno due emendamenti per ciascun articolo anziché uno solo.

Modificare l'articolo 81 prevedendo che qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti dalla Commissione gli elementi ritenuti essenziali per la istruttoria legislativa senza indicarne il motivo, ai termine di due mesi o di un mese assegnato alla Commissione si aggiungano i tempi di ulteriore e non motivata attesa.

Modificare il secondo comma dell'articolo 81 precisando che i termini per l'esame in sede referente di due mesi o di un mese si applicano anche per i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica esaminati al di fuori della sessione di bilancio.

Deodato.

Proposta n. 33

Modificare il comma 1 dell'articolo 69 prevedendo che la dichiarazione di urgenza possa essere chiesta dal Governo o da un terzo dei deputati o da uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica.

In subordine, anziché la quota di un terzo, prevedere la quota di un quinto.

Sopprimere il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 69, prevedendo che la dichiarazione di urgenza sia adot-

tata solo dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6.

Giuliano, Marotta.

Proposta n. 34

Modificare l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 69 prevedendo che l'Assemblea deliberi con le stesse modalità previste dall'articolo 27, con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Abolire l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85, che consente al Presidente di modificare l'ordine delle votazioni.

Pisanu.

Proposta n. 35

All'articolo 85-*bis* prevedere che il numero di emendamenti presentati dai deputati di un gruppo su cui è garantita la puntuale votazione possa essere calcolata complessivamente per l'intero progetto di legge, nella misura, in media per articolo, di un decimo dei componenti del gruppo, qualora il gruppo stesso segnali tali emendamenti prima dell'inizio delle votazioni.

Modificare il comma 2 dell'articolo 85-*bis* prevedendo che la quota indicata al comma 1 sia pari al doppio per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Becchetti.

Proposta n. 36

Modificare il comma 1 dell'articolo 81 prevedendo che il termine di due mesi valga per la presentazione delle relazioni sui progetti di legge inseriti nel programma.

Prevedere, dopo il comma 2 dell'articolo 96-*bis*, che qualora la Commissione non si sia conformata alle proposte di soppressione contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, l'Assemblea deliberi su di esse con unica votazione nominale, prima di passare all'esame degli emendamenti (come previsto nel precedente testo dei relatori).

Frattini.

Proposta n. 37

Modificare il comma 5 dell'articolo 96 *bis* prevedendo che anche nel caso di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, si applicano gli articoli 23 e 24.

Escludere inoltre la riduzione del termine di cinque giorni previsto nel primo periodo del comma 3.

Modificare il comma 6 dell'articolo 96-*bis* prevedendo anche in tal caso l'applicazione degli articoli 23 e 24.

Bruno.

Proposta n. 38

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

Liotta.

Proposta n. 39

L'istituzione del Comitato per la legislazione previsto dall'articolo 16-*bis*, deve innanzitutto rappresentare una garanzia per i Gruppi di opposizione, come inizialmente considerato nell'ambito della Giunta.

Come tale sarebbe opportuno ritornare alle posizioni di partenza e rafforzarne i poteri, in modo che l'attività di interdizione e di controllo di tale organismo si traduca in provvedimenti incisivi, infatti se il Comitato fosse solo consultivo e i suoi pareri non fossero vincolanti, la sua valenza si esaurirebbe nel tempo e i pareri stessi diventerebbero di mera prassi.

Pertanto si propone di introdurre nella disciplina relativa, alcuni criteri:

che i componenti siano riportati al numero di 6 e scelti tra i Gruppi maggiormente rappresentativi (sempre garantendo la rappresentanza paritetica di maggioranza e opposizioni);

che venga reintrodotta la designazione dei membri supplenti, i quali possano comunque partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto e sostituiscano i componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento, ovvero quando questi ultimi facciano parte della Commissione alla quale è destinato il parere del Comitato;

che sia modificato il metodo di scelta dei membri del Comitato i quali non devono essere designati dal Presidente della Camera ma su indicazione del Gruppo parlamentare di appartenenza; anche per la designazione dei membri supplenti, sarà sempre il Gruppo a provvedere alla relativa sostituzione;

che la Presidenza sia affidata a un membro rappresentante un Gruppo di opposizione, considerato che si tratta di un organo istituito come sostegno delle minoranze;

che venga specificato che per i poteri del Presidente del Comitato, si rinvia ai poteri riservati ai Presidenti di Giunta e Commissioni;

che venga stabilito che i pareri resi dal Comitato, siano vincolanti.

Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Proposta n. 40

Si propone che l'approvazione del programma di cui all'articolo 23, comma 6 e la predisposizione del calendario di cui all'articolo 24, comma 2, avvengano con il consenso dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Camera.

Quanto al calendario dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 24, si ritiene più opportuno che il Presidente inserisca le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un terzo degli argomenti da trattare e senza fare riferimento al tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Inoltre, si propone di riformulare il comma 5 dell'articolo 24, in modo che risulti ben chiaro che, oltre alla determinazione precisa dei giorni destinati alla discussione e quelli in cui l'Assemblea procederà a votazioni, queste ultime avvengano subito dopo la discussione del provvedimento cui si riferiscono.

Al comma 7, dell'articolo 24, si propone che vengano esclusi dal computo del tempo riservato ai Gruppi per le diverse fasi di esame, i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento dei richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto.

Infine, al comma 11, dell'articolo 24, si propone che venga esclusa, a meno che non vi sia la deliberazione unanime della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, l'applicabilità delle disposizioni previste dai precedenti commi, ai progetti di legge costituzionale e ai progetti di legge vertenti « anche solo parzialmente » su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1 (escludendo così la possibilità che le disposizioni dei commi 7 e 8, si applichino anche nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario).

Lembo, Comino, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Proposta n. 41

All'articolo 69, comma 2, qualora per la dichiarazione d'urgenza non si raggiunga la maggioranza di quattro quinti della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, si propone che la questione venga comunque sottoposta all'Assemblea, senza affidarla al vaglio del Presidente della Camera.

Fontanini, Comino, Lembo, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Proposta n. 42

Riguardo all'articolo 85-*bis*, si ritiene opportuno che, qualora si proceda a votazioni riassuntive e per principi, la discussione e la votazione comunque « garantita », avvenga su un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun Gruppo e che siano indicati dal Gruppo stesso (mantenendo il limite minimo pari a un quinto del numero dei componenti del Gruppo).

Cavaliere, Comino, Lembo, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Proposta n. 43

Riguardo alla previsione dei limiti alla presentazione di emendamenti in Assemblea, si propone di riformulare il primo comma e di conseguenza il comma 5 dell'articolo 86, in modo tale che comunque possano essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, anche quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente l'inizio della discussione degli articoli (eliminando così la forte limitazione che fa riferimento all'ambito degli argomenti già considerati nel testo o agli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione).

Inoltre, si propone che venga riservata anche al relatore di minoranza (oltre che

a trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppo) la facoltà di presentare subemendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta e senza limiti di numero (articolo 86, comma 5).

Fontan, Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Stucchi.

Proposta n. 44

Riguardo al parere del Comitato per la legislazione sui disegni di legge di cui all'articolo 96-*bis*, si propone di ribadire che si tratta di un parere vincolante.

Sempre in riferimento all'articolo 96-*bis*, si ritiene opportuno sottolineare la modifica apportata riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiamando esplicitamente il comma 2 dell'articolo 69.

Stucchi, Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan.

Proposta n. 45

Considerata la generalizzazione del contingentamento dei tempi si propone di eliminare la possibilità, prevista dall'attuale Regolamento Camera (articolo 85, comma 8, ultimo periodo) e ribadita all'articolo 85-*bis* nelle ipotesi di modifica, per il Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Rizzi, Chiappori.

Proposta n. 46

Si propone, all'articolo 86, di ampliare anziché ridurre la possibilità di presentare emendamenti in Assemblea, per non limitare ulteriormente gli strumenti di critica affidati alle minoranze.

Chiappori, Rizzi.

Proposta n. 47

Riformulare l'articolo 16-*bis*, prevedendo un coordinamento fra i commi 3 e 4 dal quale risulti esplicitamente che il parere del Comitato per la legislazione è reso soltanto ove richiesto, con riguardo ai profili previsti dal comma 4.

Prevedere che le modificazioni al Regolamento recate dalla proposta entrino in vigore il 10 gennaio 1998.

Guerra.

Proposta n. 48.

Prevedere che le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti, previste dalla proposta di modificazione al regolamento, siano computate, in via tendenziale, sulla base di quanto preventivamente programmato.

Modificare l'articolo 88, prevedendo che gli ordini del giorno recanti istruzioni al Governo siano illustri per non più di due minuti ciascuno; che sul complesso degli ordini del giorno riguardanti un progetto di legge possano svolgersi interventi per dichiarazioni di voto a nome dei gruppi per non più di cinque minuti e che i termini per le dichiarazioni di voto che i singoli deputati chiedano di svolgere a titolo personale prima dell'inizio della seduta siano fissati dal Presidente.

Riformulare gli articoli 96-*bis* e 154, prevedendo che sulle proposte di soppri-

mere parti del decreto-legge, formulate dal Comitato per la legislazione per contrasto con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto previsti dalla legge, qualora non accolte dalla Commissione, sia obbligatoriamente chiamata ad esprimersi l'Assemblea con votazione nominale, e che alla discussione dei disegni di legge di conversione si applichino le regole sulla ripartizione dei tempi fra i gruppi parlamentari, secondo la disciplina dell'articolo 24.

Signorino, Campatelli.

Proposta n. 49.

Sopprimere l'articolo 85-*bis*, nel testo proposto dalla Giunta per il regolamento, e conseguentemente riformulata l'articolo 85, prevedendo che, ove il Presidente si avvalga dei poteri conferitigli dal comma 8, può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Proposta n. 50

Riformulare l'articolo 24, comma 7, ultimo periodo, determinando con certezza la quantità di tempo riservata ai deputati per interventi a titolo personale. Tale tempo va garantito anche per i disegni di legge di iniziativa del Governo.

Pecoraro Scanio.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Saponara, Sinisi, Soriero, Spini, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERETTI: « Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione » (4030);

ZAGATTI: « Concessione di un contributo per la realizzazione della prima mostra monografica del pittore Dosso Dossi al Comitato per le celebrazioni del IV centenario della devoluzione della città di Ferrara allo Stato pontificio » (4031);

PANETTA: « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale » (4032);

PECORARO SCANIO: « Riordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) » (4033);

APOLLONI: « Modifica all'articolo 1128 del codice civile in materia di obbligatorietà dell'assicurazione degli immobili » (4034);

SCALTRITTI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di San Benedetto del Tronto » (4035);

FOTI e TOSOLINI: « Norme per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico » (4036);

ANEDDA: « Estensione dell'ambito di applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (4037);

CASINI e PALMIZIO: « Disposizioni per la valorizzazione culturale e artistica nonché per la riqualificazione urbana e turistica della città di Bologna » (4038).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GAMBALE ed altri: « Disciplina della realizzazione e della diffusione dei sondaggi di opinione » (3434) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VII;*

ARMANI: « Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e delle competenze

delle associazioni ed unioni rappresentative degli enti locali alla Conferenza Stato-città e autonomie locali » (3880);

GARRA e RICCIO: « Disposizioni per la trasparenza dell'affidamento degli incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria » (3981) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

alla II Commissione (Giustizia):

SORO ed altri: « Disciplina delle società fra professionisti » (3858) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

alla III Commissione (Esteri):

PEZZONI ed altri: « Istituzione di un Comitato parlamentare per l'attuazione e lo sviluppo delle iniziative euromediterranee » (3301) *Parere delle Commissioni I, V e XIV;*

alla V Commissione (Bilancio):

S. 2418. — « Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO » (*approvato dalla Camera e modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2853-B) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV;*

alla VII Commissione (Cultura):

Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione » (3952) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI, XII e XIV;*

GALDELLI ed altri: « Istituzione dell'Istituto di alti studi comunitari europei intitolato a 'Bartolo da Sassoferrato.' » (3974) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

ALVETI ed altri: « Disciplina dei diritti dei consumatori » (3355); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VIII, IX, XII, XIII e XIV;*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale » (3958) *Parere delle Commissioni I, II e VII;*

alla XI Commissione (Lavoro):

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Norme in materia di previdenza forense » (3916) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

GAMBALE: « Disposizioni in materia di riscatto degli anni del corso di studio dei diplomati dei conservatori di musica » (3959) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

BERTINOTTI ed altri: « Legge quadro in materia di assistenza sociale » (3666) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, VIII e XI.*

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge: A.S. 847 — Senatori VALLETTA ed altri:

Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (3609) *approvato con modificazioni e con il seguente titolo:*

« Disposizioni per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati » (3609).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 1997, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha trasmesso la deliberazione n. 101 del 1997 - approvata dalla sezione del controllo nella seduta del 4 luglio 1997 - con cui riferisce il risultato dell'indagine intersettoriale sull'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nelle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti, sezione enti locali, con lettera in data 21 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la deliberazione e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio finanziario 1995 (doc. XLVI-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti, sezione enti locali, con lettera in data 23 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1998 (doc. XLVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 23 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 febbraio 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'articolo 2, lettera c) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la relazione sullo stato sanitario del paese per l'anno 1996 (doc. L, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R SME 24/97 relativo all'acquisizione di n. 35 mortai rigati da 120 millimetri.

Tale richiesta è deferita a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 1997.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di ricerca e sviluppo SME 35/97, in cooperazione internazionale con Francia e Germania, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata, con guida a fibra ottica, denominato « Polipheme ». Dimostrazione della fattibilità tecnologica del sistema d'arma.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 1997.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 1/97 relativo all'adeguamento della capacità ELINT (Electronic Intelligence) dell'Aeronautica militare.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 1994.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*